

IL PROCESSO PENALE

La giurisdizione penale è diretta ad applicare le responsabilità penali e le relative sanzioni.

A differenza del processo civile l'azione penale è obbligatoria ed esercitata dallo Stato per mezzo del **Pubblico Ministero (PM)**.

Chi ha subito il comportamento criminoso o i suoi familiari (in caso di morte) può costituirsi **parte civile**, chiedendo il risarcimento dei danni morali, materiali o della salute.

Il **processo penale ha inizio comunque anche senza denuncia** da parte dei testimoni o delle persone danneggiate. Una parziale eccezione a questo principio è rappresentata dai reati perseguibili solo su querela.

LE PARTI DEL PROCESSO PENALE

- **Pubblico Ministero**
- **Imputato**

Il **Pm** è il **magistrato titolare della pubblica accusa** ed è organizzato in uffici istituiti presso i Tribunali ordinari, i Tribunali per i minorenni, le Corti d'Appello e le Corti di Cassazione. **L'imputato non è considerato colpevole sino alla sentenza definitiva** (cfr. art. 27 Cost.) e, quindi, non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale sino a quando la sentenza non è passata in giudicato.

Fino a tale momento le **misure cautelari** possono essere disposte solo per i delitti più gravi ed esclusivamente in caso di **pericolo di fuga, d'inquinamento delle prove** o che **l'imputato possa commettere gravi delitti**. L'imputato, entro dieci giorni dall'ordinanza che dispone la misura coercitiva, può proporre richiesta di riesame. Al pari del processo civile, il giudice è terzo, cioè imparziale, indipendente da accusa e difesa.

I reati si distinguono in:

- **Delitti** - ergastolo; reclusione o multa
- **Contravvenzioni** - arresto o ammenda

ORGANI DEL PROCESSO PENALE SONO

- **Giudice di Pace**
- **Tribunale**
- **Tribunale dei minori**
- **Corte di Assise**
- **Corte d'Assise d'Appello**
- **Corte di Cassazione**
- **Giudice per le indagini preliminari (Gip)**
- **Giudice per l'udienza preliminare (Gup)**
- **Magistratura di Sorveglianza**

LE FASI DEL PROCESSO PENALE

- **LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI O ISTRUTTORIA**, due gli organi impegnati: il **Pm**, che svolge l'attività investigativa. In questa fase la persona coinvolta può restare all'oscuro di tutto ed è previsto che egli sia messo al corrente delle indagini con un avviso di garanzia solo se occorre compiere atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere (interrogatori, perquisizioni...); il **Gip** (Giudice delle indagini preliminari) che svolge funzioni di controllo sulla legittimità dell'attività condotta dal Pm e sulla correttezza relativa all'azione penale. Le indagini preliminari possono durare sei mesi, con possibilità di proroga da parte del Gip su richiesta del Pm. **Al termine delle indagini, il Pm può:**

- **presentare richiesta di archiviazione al Gip**, se ritiene l'accusa infondata
- **esercitare l'azione penale, con la richiesta di rinvio a giudizio**, formulando i capi di imputazione nei confronti dell'indagato che diviene così l'imputato. **In questo secondo caso si passa all'udienza preliminare.**

- **UDIENZA PRELIMINARE**, nella quale il Gup (giudice per l'udienza preliminare) ascolta le parti (Pm e imputato) e sulla base delle prove raccolte decreta:
 - il rinvio a giudizio, cioè il passaggio all'udienza vera e propria
 - emette la sentenza di non procedere, se non accoglie la richiesta del Pm.

- **IL DIBATTIMENTO**, è la fase più importante e decisiva del processo ed è affidata ad un giudice diverso dal Gup. In questa fase si presentano le prove ed avviene l'interrogazione dei testimoni. **Al termine del contraddittorio le parti** (imputato, attraverso il difensore, e Pm) **formulano le loro richieste**. Quindi, **il giudice si ritira in Camera di Consiglio ed emette una sentenza**.

I PROCEDIMENTI ALTERNATIVI

- **IL GIUDIZIO ABBREVIATO**, che è richiesto dall'imputato con il consenso del Pm, quando le prove acquisite nel corso delle indagini sono sufficienti per concludere la causa; con esso si evita il dibattimento, la decisione viene presa nell'udienza preliminare ed è prevista in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena.
- **IL PATTEGGIAMENTO**, si ha quando l'imputato si dichiara colpevole e si accorda con il pm, ottenendo in cambio uno sconto della pena.
- **IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO**, avviene quando l'imputato è colto in **flagranza** o abbia confessato. Si saltano così le indagini preliminari e dell'udienza preliminare e si procede con il dibattimento.
- **IL GIUDIZIO IMMEDIATO**, quando è evidente la colpevolezza e anche in questo caso si salta l'udienza preliminare.
- **IL PROCEDIMENTO PER DECRETO**, è la massima semplificazione e si applica solo per i reati punibili con pena pecuniaria. Il giudice, senza alcun contraddittorio, emana un decreto di condanna. Se il condannato si oppone, si instaura un normale processo.

www.culturaeculturenews.com/2010/03/il-processo-penale.html